

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../13987/2009

OGGETTO: COMUNE DI CASELLE TORINESE - VARIANTE PARZIALE AL
P.R.G.C. - D.C.C. N. 100 DEL 19/12/2008 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, adottato dal Comune di Caselle Torinese, con deliberazione C.C. n. 100 del 19 dicembre 2008, trasmesso alla Provincia in data 18/02/2009 (pervenuto il 23/02/09), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 038/2009)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 100/2008 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici è finalizzato all'adeguamento, sia normativo che cartografico del vigente Piano al dettato della normativa regionale in materia di commercio in sede fissa.

L'adeguamento suddetto, individua le seguenti zone di insediamento:

- **A1: Addensamento Storico Rilevante**, comprendente il Centro Storico più una porzione a sviluppo lineare lungo i confini nord e ovest, in continuità con lo stesso e costituisce un ambito commerciale unitario;
- **A3: Addensamento Commerciale Urbano Forte**, complessivamente quattro, tre dei quali denominati rispettivamente nord, est e sud, a seconda della loro localizzazione rispetto al centro del Comune ed uno in Frazione Mappano;
- **L1: Localizzazione Commerciale Urbana non Addensata**, una posta "oltre ferrovia", ad ovest del Centro Storico ed una in Frazione Mappano;
- **L2: Localizzazione Commerciale Urbano-Periferica non Addensata**, così denominate:
 - **AMBITO A.T.A. - SUBAMBITO C** - a sud della direttrice S.P. n. 2;
 - **DIRETTRICE CASELLE - BORGARO** - lambita da Strada Torino, ospita attività rivolte al servizio di consumatori provenienti anche da comuni limitrofi;
 - **MAPPANO** - a nord dell'abitato di Frazione Mappano, lungo la direttrice Torino - Leini;
 - **EX L.3 - AMBITO A.T.A. - SUBAMBITO B** - ubicato esternamente al centro urbano su unico fronte strada e asse di grande traffico, potenziale sede di attività commerciali medie e grandi. È la riclassificazione ai sensi di legge della precedente localizzazione commerciale extraurbana non addensata L3.

La documentazione allegata contiene la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, verifica altresì la coerenza degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica,

riporta i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

- 1. di formulare**, in merito alla Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Caselle Torinese, con deliberazione C.C. n. 100 del 19 dicembre 2009, le seguenti osservazioni:
 - a) dalla documentazione di Variante non si evince, come invece correttamente riportato all'interno della stessa e nella deliberazione di adozione del Progetto Preliminare, se siano stati adottati da parte del Comune, precedentemente all'adeguamento dello strumento urbanistico generale, "i criteri", coerentemente alla vigente normativa in materia di commercio in sede fissa, sia nazionale che regionale;
 - b) in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prendendo atto che la "*Relazione Illustrativa*" riporta correttamente le motivazioni di esclusione della Variante in oggetto dall'attivazione del processo di VAS, si rammenta tuttavia, quanto prescritto nell'allegato II, della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008): "*Nei casi di esclusione ... le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*". Alla luce di quanto soprariportato, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo di approvazione della Variante in oggetto, l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;
 - c) come previsto dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
- 2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. di trasmettere al Comune di Caselle Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,